



Sezione Distaccata di Francavilla Fontana

SI COMUNICA A:
Avv. D'URSO PIERLUIGI
VIA S. CARLO BORROMEO 11
VILLA CASTELLI
n. fax:

486
- 1 MAR 2011

Sezione **03** - Sezione Distaccata di Francavilla Fontana

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: **853/2010**

Giudice: **LIGUORI LAURA**

Data prossima udienza: **28/09/2011** Ore: **09:00**

Parti nel procedimento

Attore principale

Avv. _____

Convenuto principale

Avv. D'URSO PIERLUIGI

CASO.it

Oggetto: Scioglimento di riserva

Testo comunicazione

Vedi allegato

Francavilla Fontana 26/02/2011

IL CANCELLIERE



TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI
SEZIONE DISTACCATA DI FRANCAVILLA FONTANA
ORDINANZA

Il giudice unico dr. Laura Liguori,
sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 7 febbraio 2011 nel giudizio civile iscritto al nr. 853/2010 tra N. [redacted] contro G. [redacted], G. [redacted], M. [redacted], C. [redacted],
preso atto di quanto illustrato dai procuratori delle parti,
rilevato che N. [redacted] ha presentato istanza ex art. 446 c.c. nel corso del giudizio di merito instaurato contro i figli per ottenerne la condanna in solido al pagamento di una somma mensile pari a euro 650/00 ovvero degli alimenti, nella misura che sarà determinata dal giudice,
che a sostegno dell'istanza cautelare N. [redacted] ha ribadito quanto già riferito nell'atto di citazione circa lo stato di indigenza in cui versa, le condizioni di salute che le impediscono di provvedere da sola alle sue esigenze e rendono necessaria un'assistenza continua,
che i germani [redacted] si sono costituiti anche nella procedura cautelare in corso di causa contestando ancora una volta la fondatezza della domanda e dei presupposti per l'accoglimento del ricorso ex art. 446 c.c.,

osserva

la concessione di un assegno alimentare è subordinata all'assolvimento da parte del richiedente dell'onere probatorio dello stato di indigenza e dell'impossibilità, per cause indipendenti dalla sua volontà, di procurarsi personalmente mezzi di sostentamento (ex plurimis Cass. Civ. nr. 334/2007 *"Il riconoscimento del diritto agli alimenti è subordinato alla dimostrazione della sussistenza di un duplice presupposto, costituito, da un parte, dallo stato di bisogno, dall'altro, dalla impossibilità da parte dell'alimentando di provvedere, in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attività lavorativa confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali"* (v., in proposito, Cass. sentt. n. 1099 del 1990 e n. 1820 del 1981)).

I due presupposti devono ricorrere, a parere del giudice, anche quando la richiesta di alimenti venga fatta dal donante nei riguardi del donatario, tenuto all'assolvimento dell'obbligo con priorità rispetto agli altri soggetti egualmente chiamati a soddisfarlo (art. 437 c.c.).

Ciò assume rilievo nel caso in esame, poiché la ricorrente ha donato dei beni immobili ai figli convenuti e resistenti in questo giudizio.

N. [redacted] è persona di età avanzata, in condizioni di salute non buone, quand'anche si voglia accedere alla tesi dei resistenti e si vogliano ridimensionare le patologie dalle quali è affetta. Certamente l'età avanzata e dette patologie costituiscono ampia giustificazione circa l'impossibilità di N. [redacted] di integrare con proprie attività le risorse economiche di cui dispone.

Tali risorse, tuttavia, risultano prima facie di entità tale da escludere che N. [redacted] versi in stato di bisogno o comunque che vi siano le condizioni per concedere l'assegno anticipato di cui all'art. 446 c.c.. La fattispecie disciplinata da questa norma è finalizzata a porre rimedio temporaneo e urgente a situazioni di particolare gravità, in presenza delle quali può risultare pregiudizievole attendere l'esito del giudizio di merito. Si tratta di presupposti assai simili a quelli per la richiesta e la concessione del provvedimento ex art. 700 c.p.c..

L'esame della documentazione allegata ai fascicoli di parte fa ritenere insussistente lo stato di bisogno o, quantomeno, una situazione di urgenza tale da giustificare un provvedimento anticipatorio della sentenza che sarà pronunciata all'esito del giudizio di merito.

N. [redacted] risulta titolare di pensione pari a euro 600/00, ha disponibilità di poco meno di euro 20.000/00 sul conto corrente cui può attingere (fino allo scorso gennaio 2011) e non ha allegato documentazione idonea a dimostrare che le spese fisse a suo carico siano tali da rendere del

tutto insufficiente la pensione a condizioni di vita dignitose. Al contrario la documentazione prodotta dai resistenti dà conto di spese assai modeste per il pagamento delle bollette delle utenze. Né ~~Ad~~ ~~N~~ ha riferito uno stile di vita progressivo rispetto al quale le sue entrate economiche risultino modeste e insufficienti a mantenerlo, anche in parte.



Quanto alla necessità di assistenza domiciliare, risulta dalla comparsa di costituzione e risposta che i resistenti hanno dato la disponibilità a ospitare presso le loro abitazioni la madre. Ospitalità che consentirebbe di assicurare alla ricorrente il sostegno fisico e morale di cui ella ha bisogno, come rappresentato dal medico curante.

p.q.m.

rigetta il ricorso ex art. 446 c.c. e demanda alla definizione del giudizio di merito la decisione sulle spese di questa procedura in corso di causa.

Si comunicò
Francavilla Fontana, 23 febbraio 2011.

Il giudice unico
Dr. Laura Ligotti



CANCELLERIA
112 CASO.it